

**Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia.**

**Capo III**

*Potestà normativa degli enti locali*

**Art. 11**

*(Potestà normativa)*

1. I Comuni e le Province hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. La potestà normativa è esercitata anche dalle città metropolitane, dalle comunità montane e dalle unioni di Comuni, secondo le previsioni di cui alla presente legge, in quanto compatibili.

**Art. 12**

*(Statuti)*

1. I Comuni e le Province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con l'osservanza dei principi fissati dalla legislazione regionale in materia di elezioni, organi di governo e funzioni fondamentali, nonché in materia di organizzazione pubblica, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, le garanzie delle minoranze, le forme di partecipazione popolare, nonché le condizioni per assicurare pari opportunità tra uomo e donna anche in ordine alla presenza negli organi collegiali dell'ente.
3. Gli statuti e le relative modificazioni sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso gli statuti e le relative modificazioni sono approvati se ottengono per due volte il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.

**4.** Gli statuti e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio dell'ente locale per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.

**5.** La Regione cura la raccolta e la conservazione degli statuti degli enti locali e assicura adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

**6.** Gli statuti e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio dell'ente locale.

(1)(2)

Note:

**1** Parole sostituite al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016

**2** Parole soppresse al comma 6 da art. 1, comma 1, L. R. 10/2016

## **Art. 13**

### *(Regolamenti)*

**1.** L'organizzazione e lo svolgimento di funzioni di propria competenza sono disciplinati, in armonia con i soli principi fondamentali eventualmente previsti dalle leggi regionali in ordine ai requisiti minimi di uniformità, nonché nel rispetto delle norme statutarie, dai Comuni e dalle Province con appositi regolamenti.

**2.** Nel rispetto dei principi fissati dalla legge, la procedura di approvazione dei regolamenti è fissata dallo statuto.

**3.** I regolamenti sostituiscono la disciplina organizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali si applicano le vigenti norme statali e regionali e i regolamenti attualmente vigenti, in quanto compatibili con la presente legge.

## **Art. 14**

*(Istituti di garanzia)*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** Nel rispetto dei principi fissati dagli statuti, gli enti locali regolamentano i casi di esercizio del potere di nomina di un commissario ad acta per l'adozione di atti obbligatori in forza di norme di legge o di statuto.

**3.**

( ABROGATO )

(2)

**4.**

( ABROGATO )

(3)

**5.**

( ABROGATO )

(4)

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

**2** Comma 3 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

**3** Comma 4 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010

**4** Comma 5 abrogato da art. 12, comma 43, L. R. 22/2010